



# COMUNE DI FLERO

Provincia di Brescia

Piazza IV novembre, 4, 25020 Flero (BS)  
Tel. 030 2563173 | Fax. 030 2761200  
P.IVA 00869010173  
PEC: protocollo@pec.comune.flero.bs.it

## **ALLEGATO 1) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - CLAUSOLE CONTRATTUALI**

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL FABBRICATO SITO IN VIA  
PAINE N. 8/N. PERIODO SETTEMBRE 2023 – AGOSTO 2027 CON VINCOLO DI  
DESTINAZIONE D'USO A SERVIZI PER L'INFANZIA

Art. 1.	Premesse.....	2
Art. 2.	Oggetto della concessione .....	2
Art. 3.	Durata della concessione .....	2
Art. 4.	Costi a carico del concessionario .....	2
Art. 5.	Consegna e riconsegna dei beni.....	3
Art. 6.	Oneri in capo al concessionario .....	4
Art. 7.	Attività di ristorazione .....	4
Art. 8.	Oneri in capo al concedente .....	4
Art. 9.	Eventuale convenzionamento .....	4
Art. 10.	Tassa rifiuti .....	5
Art. 11.	Referenti della concessione e Collegio tecnico .....	5
Art. 12.	Rapporti con il concedente .....	5
Art. 13.	Controlli del concedente .....	5
Art. 14.	Responsabilità e polizza assicurativa.....	5
Art. 15.	Garanzie .....	5
Art. 16.	Sub-concessione .....	6
Art. 17.	Recesso, revoca o inadempimento del concedente .....	6
Art. 18.	Recesso o inadempimento del concessionario (decadenza) .....	7
Art. 19.	Sospensione della concessione e rideterminazione della durata .....	7
Art. 20.	Controversie .....	7
Art. 21.	Disposizioni finali .....	7

## **Art. 1. Premesse**

Premesso che:

- sin dall'anno 2009, il Comune ha concesso in uso ad operatore all'uopo individuato con procedura ad evidenza pubblica l'immobile sito in via Gianna Beretta Molla n. 22, con vincolo funzionale all'esercizio dell'unità d'offerta sociale denominata "asilo nido"
- con deliberazione n. 125/2022, è stato formulato atto di indirizzo per il trasferimento delle attività esercitate nel prefato immobile presso la sede della scuola comunale paritaria dell'infanzia "G. Nascimbeni" situata in via Paine;
- il Comune, non intendendo assumere la titolarità del servizio e non intendendo intervenire con la regolazione dell'erogazione del servizio medesimo, rimesso in tutti i suoi aspetti alla capacità organizzativa dell'operatore economico concessionario, con la deliberazione n. 104/2023 ha formulato un indirizzo per la prosecuzione della concessione in uso dell'immobile, al fine di consentire al concessionario medesimo l'esercizio di un'attività economica coerente con la prefata destinazione funzionale impressa all'immobile ai sensi dell'art. 826 del codice civile, e con possibilità di svolgere attività ancillari, integrative o sperimentali rivolte all'infanzia;
- con la determinazione n. 208/2023 è stata bandita una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario del suddetto immobile
- Il Concessionario, aggiudicatario della procedura evidenza pubblica, si dichiara disponibile a gestire il suddetto immobile, in conformità con quanto proposto in sede di gara, e nel rispetto della disciplina contrattuale che segue.

## **Art. 2. Oggetto della concessione**

- i. Il Comune concede al Concessionario, che accetta, l'uso e la gestione dell'immobile di proprietà comunale ubicato in sito in via Paine n. 8/n, individuato nella sez. NCT Catasto Fabbricati, NCT Foglio 3 Particella 414 Subalterno 1, nonché i beni mobili ivi contenuti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario in forza del sopralluogo effettuato.
- ii. Oggetto di concessione è nello specifico la porzione di fabbricato con i locali elencati ed evidenziati nell'allegata planimetria, ed i beni mobili indicati nell'allegato inventario.
- iii. La concessione in uso avviene nel rispetto della principale destinazione dell'immobile prioritariamente volto a all'esercizio dell'unità di offerta sociale denominata asilo nido, con possibilità di svolgere attività ancillari, integrative o sperimentali rivolte all'infanzia.
- iv. Sono consentite deroghe puntuali alla destinazione d'uso disposte dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni.
- v. Eventuali ed ulteriori attività che volessero essere intraprese o servizi che si vorranno erogare, dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale;
- vi. Resta in ogni caso onere del Concessionario la presentazione delle richieste o delle comunicazioni previste dalla normativa in relazione alle attività esercitate;
- vii. Gli allegati richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante dello stesso, anche se non materialmente allegati.

## **Art. 3. Durata della concessione**

- i. La durata della concessione è stabilita in **4 anni**, a far tempo dal 01/09/2023, e scadrà il 31/08/2027.
- ii. Il Concedente si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il bene, nelle more del formale perfezionamento del contratto, previa sottoscrizione di un verbale di presa in consegna dei beni, controfirmato dalle parti, in cui sia descritta la consistenza dei beni medesimi.
- iii. Alla scadenza della concessione i beni concessi dovranno essere riconsegnati in stato di efficienza, salvo il normale degrado d'uso.

## **Art. 4. Costi a carico del concessionario**

- i. Il concessionario si impegna a rimborsare al Concedente i costi di gestione dell'immobile, stimati, al solo fine di consentire un'offerta consapevole, in complessivi € 16.162,50 oltre IVA se dovuta, così ripartiti:
  - **€ 12.875** per le utenze (€ 12.500 per energia elettrica impiegata per il riscaldamento ed il raffrescamento; € 375,00 per l'acqua. L'importo relativo all'energia elettrica è da ritenersi prudenziale, in quanto sono stati recentemente installati pannelli fotovoltaici che dovrebbero garantire un risparmio energetico). Il rimborso dovrà avvenire a cadenza mensile entro la fine di ogni mese (€ 12.875/12), salvo conguaglio alla fine dell'anno educativo sulla base dei consumi effettivi.
  - **€ 3.287,50** per la gestione dell'immobile (€ 350,00 per la manutenzione del giardino; € 150,00 per gli interventi di disinfestazione/derattizzazione; € 100,00 per le manutenzioni antincendio; € 2.687,50 per la manutenzione edificio). Il rimborso dovrà avvenire a cadenza semestrale (€ 3.287,50/2) entro la fine di ogni sesto mese, salvo conguaglio alla fine dell'anno educativo in relazione alla voce "manutenzione edificio" sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
- ii. Sui pagamenti in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra dovranno essere corrisposti gli interessi legali.
- iii. Previo accordo tra le parti ed autorizzazione espressa del concedente, le somme di cui al comma i) potranno essere sostituite dall'esecuzione di opere, ovvero dall'apporto di migliorie ulteriori rispetto a quelle proposte in sede di offerta tecnica e funzionali al miglioramento dei beni concessi, nei limiti del dell'importo derivante dai canoni dovuti. Gli eventuali lavori dovranno essere eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.
- iv. In nessun caso potranno essere autorizzati interventi il cui costo a carico del concessionario superi l'importo delle somme a carico del concessionario e, in caso di eccedenza per migliorie di qualsivoglia natura, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario, anche in deroga a difformi previsioni civilistiche.
- v. In caso di opere realizzate con il sostegno di bandi di finanziamento il valore potrà le somme poste a carico del concessionario, ma detta eccedenza non rileverà per gli effetti del presente atto, nell'ambito del quale si considererà solo ed esclusivamente l'effettivo investimento del concessionario.
- vi. Ai fini della quantificazione del valore delle opere da scomputare dalle somme a carico del concessionario, si farà riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche vigente al momento della presentazione dei progetti, ribassato del valore medio dei ribassi registrati nella Regione Lombardia nell'anno precedente rispetto a quello di presentazione dei progetti, nell'ambito di gare per l'affidamento di lavori pubblici.
- vii. Per eventuali prezzi non compresi in tale elenco, ovvero in mancanza di rilevazioni sui ribassi medi ovvero ancora in assenza di accordo tra le parti, i costi verranno determinati previa richiesta di preventivi a ditte specializzate da parte del Collegio tecnico di cui a successivo articolo 11.

#### **Art. 5. Consegna e riconsegna dei beni**

- i. Il concedente si obbliga a mettere a disposizione i beni oggetto della presente concessione, nello stato di fatto in cui si trovano;
- ii. A semplice richiesta il Concedente s'impegna a consegnare al concessionario copia di tutti i provvedimenti o comunque di ogni documento e/o informazione utile per avere piena e totale cognizione dei beni concessi.
- iii. La consegna dei beni verrà effettuata nella data concordata tra le parti. Di tale evento sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante l'immissione del concessionario nella disponibilità dei beni e la consistenza degli stessi, all'uopo inventariati.
- iv. Con la firma del verbale il concessionario prende in carico i beni ivi indicati e, salvo apposizione di riserve nel verbale medesimo, gli stessi s'intenderanno in buono stato di manutenzione.
- v. All'atto della riconsegna dei beni al concedente verrà redatto, sempre in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dei beni medesimi, che terrà conto del normale degrado d'uso, e delle modifiche intervenute ai sensi della presente concessione, redigendo quindi l'inventario finale.
- vi. Riconstrandosi difformità rispetto al verbale precedente e anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il concessionario è tenuto al ripristino nel termine che verrà allo scopo assegnato

dal concedente. In difetto, il concedente procederà d'ufficio al ripristino a spese del concedente, con facoltà di avvalersi del deposito cauzionale.

- vii. Le migliorie apportate dal Concessionario in forza dell'offerta tecnica resteranno a carico del Concessionario.

#### **Art. 6. Oneri in capo al concessionario**

- i. Il Concessionario si assume l'onere di gestire l'immobile concesso, e s'impegna a rispettare la destinazione d'uso indicata all'art. 2.
- ii. Il Concessionario accetta la gestione di quanto indicato al comma I), sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito all'attività svolta e s'impegna, in conformità alla presente convenzione, a gestire direttamente i beni concessi.
- iii. Sono a carico del concessionario:
  - gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dell'immobile;
  - il pagamento di tutti i tributi e le tasse relative all'immobile.
  - Il pagamento dei costi relativi alle utenze;
  - l'obbligo di rispettare la disciplina regionale di riferimento relativa all'unità d'offerta sociale asilo nido.
  - l'obbligo di rispettare la disciplina sulla sicurezza;
  - l'obbligo di rispettare la disciplina fiscale in relazione alle attività gestite;
  - l'obbligo di rispettare la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
  - l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i fruitori delle attività gestite;
  - l'obbligo di implementare integralmente la proposta tecnica ed economica formulata in sede di gara, ivi compreso l'impegno al convenzionamento, se assunto.
- iv. Il Concessionario si impegna a mantenere in efficienza ed idonei all'uso tutti i beni mobili ad essa affidati, curandone altresì la pulizia ed assicurandone un aspetto decoroso.
- v. È in capo al concessionario la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo il regolamento comunale vigente.
- vi. Al Concessionario è vietato procedere autonomamente ad effettuare interventi di modifica degli immobili oggetto della presente Convenzione, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza immediata della presente concessione.

#### **Art. 7. Attività di ristorazione**

- i. In relazione all'attività di somministrazione di alimenti resta a carico del concessionario ogni onere amministrativo presupposto all'esercizio dell'attività, da svolgersi nel rispetto della disciplina vigente, anche in relazione all'autocontrollo ed alla sicurezza alimentare.

#### **Art. 8. Oneri in capo al concedente**

- i. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno materialmente effettuati dal Concedente, salvo il rimborso delle spese sostenute.
- ii. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Amministrazione Comunale che potrà, sulla base della consistenza delle opere e della disponibilità finanziaria, valutare e stabilire i tempi ed i modi di intervento.
- iii. Il concedente si impegna ad agevolare il più possibile gli interventi che, a vario titolo, si rendessero necessari, favorendo la collaborazione di tutti gli aventi causa.
- vii. Il Concedente s'impegna a garantire al concessionario la possibilità di convenzionamento ai fini dell'accesso alla misura nidi gratis, a condizioni non inferiori a quelle attualmente previste (cfr. deliberazione G.C. n. 111/2022), e s'impegna a mettere in campo le attività amministrative e contabili necessarie per l'adesione alla misura ed alla sua gestione.
- viii. Il Concedente, in relazione alla prima annualità, s'impegna a trasmettere al concessionario le iscrizioni raccolte dall'attuale concessionario, per le valutazioni di competenza.

#### **Art. 9. Eventuale convenzionamento**

- i. Il Concedente s'impegna a garantire al concessionario la possibilità di convenzionamento ai fini dell'accesso alla misura nidi gratis, a condizioni non inferiori a quelle attualmente previste (cfr.

deliberazione G.C. n. 111/2022), e s'impegna a mettere in campo le attività amministrative e contabili necessarie per l'adesione alla misura ed alla sua gestione.

**Art. 10. Tassa rifiuti**

- i. È a carico del Concessionario il pagamento della TARI, quantificata, salvo conguaglio, in € 250,00 annui.

**Art. 11. Referenti della concessione e Collegio tecnico**

- i. Ciascuna parte si impegna a nominare ed a comunicare alla controparte il nominativo del referente della concessione, che svolgeranno il ruolo di coordinamento tra le parti tutti gli aspetti amministrativi e gestionali della concessione.
- ii. Ciascuna parte si impegna altresì a nominare ed a comunicare alla controparte il nominativo del referente tecnico della concessione, che congiuntamente costituiranno il Collegio tecnico, e svolgeranno il ruolo di coordinamento tra le parti per tutti gli aspetti tecnici e manutentivi della concessione.
- iii. Il Collegio tecnico ha il ruolo di valutare le attività di manutenzione ordinaria; individuare le priorità in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria; valutare la fattibilità delle proposte di miglioria offerte e/o proposte dal concessionario; quantificare il costo delle eventuali opere a scomputo dalle somme a carico del concessionario (in tal caso il riferimento sarà al miglior preventivo proposto dalle parti) e di eventuali indennizzi; redigere il verbale di riconsegna.

**Art. 12. Rapporti con il concedente**

- i. Il concedente, con un anticipo di almeno 30 giorni, potrà chiedere al Concessionario l'utilizzo dei locali concessi, che dovranno essere momentaneamente resi disponibili per l'attività oggetto della richiesta, in date ed orari che non intralcino le ordinarie attività svolte dal Concessionario all'interno dell'immobile.

**Art. 13. Controlli del concedente**

- i. Il concedente si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sul corretto utilizzo dell'immobile, ed in generale sul corretto adempimento agli oneri derivanti dalla presente concessione.
- ii. Detti controlli potranno essere effettuati in ogni locale e spazio oggetto della concessione ed in qualsiasi momento.
- iii. Il concessionario s'impegna a garantire l'accesso ai dipendenti del concedente o a soggetti comunque da quest'ultimo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, allo scopo di svolgere attività di vigilanza sullo stato dei beni concessi.

**Art. 14. Responsabilità e polizza assicurativa**

- i. La gestione dei beni e delle attività ivi esercitate viene effettuata dal concessionario a proprio totale rischio, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.
- ii. Il concessionario deve garantire che i beni vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, con particolare riferimento a tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei beni concessi.
- iii. Il concessionario si obbliga altresì ad esonerare il concedente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestia verso e da parte di terzi, per danni sia diretti che indiretti che potesse comunque ed a chiunque (persone o cose) arrecare in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione, e comunque da ogni responsabilità inerente alla gestione ed all'uso dei beni.
- iv. Sull'immobile è attiva la polizza assicurativa allegata.
- v. Resta ferma la responsabilità del concessionario per danni eccedenti i massimali su riportati.

**Art. 15. Garanzie**

- i. il concessionario si impegna a fornire annualmente al Concedente una fidejussione bancaria o assicurativa con durata di almeno un anno contrattuale, rinnovata di anno in anno, per un importo di € 10.000,00 euro. Il rinnovo di detta fidejussione dovrà essere presentato al Concedente alla scadenza di

ogni annualità. È fatta salva la facoltà del concessionario di presentare un'unica garanzia che copra l'intera durata della concessione.

- ii. La garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- iii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.
- iv. In alternativa potrà essere costituita una cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria del Comune di Flero, a titolo di pegno a favore del Concedente, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- v. La garanzia è depositata a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in concessione, ivi compreso il pagamento del canone annuo, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio.
- vi. Il concessionario si obbliga a reintegrare entro 10 giorni la garanzia in relazione alla somma eventualmente escussa dall'amministrazione comunale.
- vii. L'ultima fidejussione o la cauzione verrà liberata sola al termine della concessione, ed a seguito all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel verbale di riconsegna dei beni.
- viii. La mancata costituzione della garanzia, così come la sua mancata reintegrazione, determinano la decadenza di diritto della concessione.

#### **Art. 16. Sub-concessione**

- i. Il Concessionario non può dare in sub-concessione, né totale, né parziale gli immobili ed i beni oggetto della presente Convenzione a terzi, salvo diversa autorizzazione del Comune, pena decadenza.
- ii. Il Concessionario è libero, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della presente convenzione, di coordinare le proprie attività in collaborazione con altre realtà del terzo settore, al fine del miglior raggiungimento delle finalità sottese alla convenzione medesima.

#### **Art. 17. Recesso, revoca o inadempimento del concedente**

- i. Il concedente potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno sei mesi.
- ii. Il concedente ha altresì il diritto di revocare la concessione, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990.
- iii. Nei casi di cui ai commi precedenti, al concessionario spetteranno unicamente:
  - a. il valore delle opere connesse alle migliorie proposte in sede di offerta, ed effettivamente realizzate e contabilmente documentate, al netto degli ammortamenti;
  - b. il valore delle opere realizzate ai fini dello scomputo delle somme a proprio carico, effettivamente realizzate e contabilmente documentate, in misura proporzionale al minor godimento dell'immobile;
  - c. le penali previste da contratti stipulati dal concessionario con data certa antecedente rispetto alla data di adozione del relativo provvedimento amministrativo.
- iv. Quanto alle lettere b) e c) del precedente comma iii), il concessionario conviene che potrà adempiere come terzo il soggetto privato subentrante nella qualità di nuovo concessionario, e acconsente sin d'ora alla postdatazione dell'obbligazione sino all'individuazione di quest'ultimo, in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6
- v. In caso di inadempimento del concedente, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
- vi. È esclusa l'operatività delle tutele previste a favore del concessionario (o dei subaffidatari) per la perdita dell'avviamento commerciale, considerata l'estraneità della disciplina sui contratti di locazione a quella della concessione in godimento di beni, i quali non possano formare oggetto di diritti a favore dei terzi.

**Art. 18. Recesso o inadempimento del concessionario (decadenza)**

- i. Il concessionario potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno sei mesi, e previo pagamento di una somma pari a € 5.000,00, ad anticipato e forfettario ristoro delle spese del concedente per l'individuazione del nuovo concessionario.
- ii. In caso di inadempimento del concessionario, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
- iii. La concessione dovrà essere risolta di diritto nel caso in cui nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023.
- iv. La concessione potrà altresì essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
  - a) In caso di inadempimento agli oneri di diligente gestione dell'immobile, ovvero a qualsivoglia inadempimento relativo alle vigenti disposizioni sulla sicurezza;
  - b) In caso di impiego dei beni per attività non previste dalla concessione e non previamente concordate con il concedente;
  - c) In ogni altro caso espressamente previsto dal presente atto.

**Art. 19. Sospensione della concessione e rideterminazione della durata**

- i. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, imprevedibili o di forza maggiore, ivi comprese ipotesi di perduranza o recrudescenza dell'epidemia Covid-19, che impediscono in via temporanea l'utilizzo dei beni, ovvero per ragioni di necessità o pubblico interesse, potrà essere disposta la sospensione della concessione, compilando apposito il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione medesima.
- ii. In tali casi è facoltà del concedente di autorizzare il recupero in coda al contratto del periodo di sospensione.
- iii. Qualora si verificano eventi analoghi a quelli indicati al comma i), che pur non inibendo l'utilizzo dei beni incidano in misura diretta e consistente sulla possibilità del concessionario di esercitare le attività proposte, può comportare la rideterminazione degli oneri a carico del concessionario, al fine di ristabilire una condizione di equilibrio. In caso di mancato accordo circa la revisione del canone, il concedente ed il concessionario potranno recedere dal contratto.

**Art. 20. Controversie**

- i. Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e scioglimento della concessione è demandata alla competenza del Foro di Brescia.

**Art. 21. Disposizioni finali**

- i. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
- ii. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a cura del concessionario.
- iii. Ai sensi del Reg. UE 679/2016, ai soli fini della stipula della presente convenzione il "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Flero. Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario dichiara di aver preso integrale visione dell'informativa privacy, contenente altresì i riferimenti del Responsabile per la Protezione dei dati (DPO), stabilmente pubblicata all'indirizzo <http://www.comune.flero.bs.it/>.
- iv. Quanto alla fase esecutiva della concessione, il concessionario assume in proprio verso i terzi gli obblighi previsti dal Reg. UE 679/2016.